

Ammortamento alla francese

Meritevolezza e liceità

Sciaccia 8 marzo 2024

Prof. Avv. Vincenzo Farina

Ordinario Università del Salento

Introduzione

- Il concetto di interesse elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza ha per molto tempo del tutto trascurato le problematiche economiche → un approccio sistematico alla normativa degli interessi e del piano di ammortamento che li include, non può prescindere da una visione complessiva ed unitaria delle varie problematiche ivi comprese quelle di carattere, all'apparenza, meramente economico e finanziario.
- Se per determinare il numero di rate e per stabilire la loro composizione e la loro entità sia possibile ricorrere a diversi sistemi di ammortamento in ragione della regola applicabile ovvero scegliere tra il regime dell'interesse semplice e quello interesse composto → ciò potrebbe non essere indifferente in sede di interpretazione e qualificazione delle diverse alternative che la matematica finanziaria offre ai contraenti.

I principi costituzionali

- **Art. 2 cost.** → il **dovere inderogabile di solidarietà** → **clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza** → forza normativa e ricchezza di contenuti, <<inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, rendendo così il rapporto obbligatorio funzionale alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale>> (Cass .sez. un., 15/11/2007, n.23726)
- **Art. 47 cost.** → compiti della Repubblica: - di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, che si differenzia da altre attività economiche la cui iniziativa è libera (art. 41, comma 1, cost.
- - **implicitamente esclude che il regolamento degli interessi in gioco possa essere affidato esclusivamente all'autonomia delle parti.**
- **Art. 41 cost** → **L'iniziativa economica privata è libera...ma..... Non può svolgersi in contrasto con **l'utilità sociale** o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.**

Gli interessi nelle operazioni di finanziamento. Il quadro normativo di riferimento.

- danaro bene fruttifero per eccellenza

- «*gli interessi sui capitali*» quali **frutti civili** «*che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*» (art. 820, comma 3, c.c.)
- <<*I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*>> (art. 821, comma 3, c.c.).
- **Art. 1282 - Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.**
- [I]. *I crediti liquidi **ed esigibili** di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, **salvo che** la legge o **il titolo stabiliscano diversamente.***
- [II]. *Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora .*
- [III]. *Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento.*
- **Art. 1283 - Anatocismo.**
- [I]. *In mancanza di usi contrari [1823, 1852], **gli interessi scaduti possono produrre interessi** solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di **interessi dovuti** almeno per sei mesi [162 trans.].*

La disciplina degli interessi nel codice civile

Art. 1284 - Saggio degli interessi

[I] Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento **in ragione d'anno**.....

[III] Gli interessi superiori alla misura legale **devono essere determinati per iscritto**; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Art. 1499 - Interessi compensativi sul prezzo.

[I]. *Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi [14772], decorrono gli interessi sul prezzo, **anche se questo non è ancora esigibile**.*

Art. 1815 - Interessi.

[I]. **Salvo diversa volontà delle parti**, il mutuatario **deve corrispondere gli interessi al mutuante**. Per la determinazione degli interessi si osservano le **disposizioni dell'articolo 1284**.

[II]. **Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti** interessi

Art. 2855 - Estensione degli effetti della iscrizione.....

[[II]]. *Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli **interessi dovuti**, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento [491 ss. c.p.c.], ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.*

[III]. *L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado **gli interessi maturati** dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale [1284] e fino alla data della vendita [241 trans.].*

V.. Cass. , Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 14166 ord. rimessione sezioni unite

Segue: Gli interessi nelle operazioni di finanziamento. Il quadro normativo di riferimento.

non esiste quindi nel nostro ordinamento una norma che garantisca in assoluto al creditore
il diritto dapprima a pattuire di poi a pretendere

ad libitum interessi convenzionali sulla somma mutuata comunque conteggiati in forza di variegata regole di
matematica finanziaria,

a nulla rilevando l'eventuale camuffamento sotto le (mentite) spoglie del capitale.

Non lo consente l' art. 1282, comma primo, c.c. → crediti non solo liquidi ma anche esigibili ,

Non lo consente l' art. art. 1815, comma secondo, c.c.. → 644 cp → divieto di interessi usurari

Non lo consente l' art. 1284 , comma 3, c.c. → legittimità alle determinazioni di tasso ultra legale effettuate per iscritto → non garantisce al creditore il diritto di pretendere qualsivoglia interesse.

La disciplina della pattuizione del tasso di interesse → lettura complessiva ed unitaria delle disposizioni che regolano nell'ambito dell'ordinamento i prestiti di danaro → legge n. 108\1996 e art. 644 c.p.; 1224-1283 -1815- 2855 c.c.; 117, 120, 124, 125 bis e sexies TUB .

Necessità di un'interpretazione sistematica del dato normativo : <<non vi sono norme che non presuppongono il sistema e che ad un tempo non concorrono a determinarlo>>.

Il rimborso della somma oggetto di finanziamento e la distinzione tra: capitale e interessi;

Mutuo ad ammortamento → *restituzione del debito secondo un assetto organizzativo composto di più <<rate>> di importo conglobante sia una quota del capitale erogato a prestito che una quota interessi.*

A carico del mutuatario → **due distinte obbligazioni:**

1. **restituire** la somma ricevuta in prestito (art. 1813 c.c.)
2. **corrispondere** gli interessi al mutuante, salvo diversa pattuizione (art. 1815 c.c.).

La formazione delle varie rate nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi → **modalità dell'adempimento delle due obbligazioni**

Nella rata:

- **concorrono** → la graduale restituzione della somma ricevuta in prestito e la corresponsione degli interessi;
- **la pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni del mutuatario** → **inidonea a mutare la natura né ad eliminare l'autonomia delle stesse** (Cass., 22 maggio 2014, n.11400; Corte appello Brescia sez. I, 29/01/2021, n.91)

La rata non è un *unicum* inscindibile → **rilievo ai fini degli artt. 1283 (anatocismo) e 2855,2749,2788 c.c.** (prelazione e debito di interessi)

La formazione delle varie rate o semestralità in una misura composita predeterminata:

- Attiene << ad una **modalità dell'adempimento** del debitore finalizzata alla graduale estinzione del mutuo >>
- Non può <<eliminare, o radicalmente **modificare**, la realtà del relativo contratto, che ha pur sempre ad oggetto un capitale produttivo di interessi >> (Cass., 2 marzo 1988, n. 2196; Cass., 2 marzo 2018, n.4927)
- **Questa precisazione mantiene tutta la sua attualità** anche con riguardo ai **solli interessi corrispettivi** in relazione al mutuo ad ammortamento

Piano di ammortamento alla francese: produzione degli interessi; univocità o equivocità del criterio di composizione della rata.

Secondo alcuni: **raggiunto l'accordo** sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti → **neanche la misura della rata può costituire** << oggetto di una volizione in senso tecnico, perché la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali >.

Secondo altri:

- l'espressione << alla francese >> → sinonimo di << a rata costante >>. → **non implica alcuna certezza sulla composizione della rata**
- definito l'importo del finanziamento, il TAN, la durata e le scadenze → **non risulta definito univocamente neanche il criterio di determinazione del valore della rata**
- il piano di ammortamento a rata costante → **realizzabile** sia con interesse semplice (rata costante di capitale) che con interesse composto (rata costante omnicomprensiva);
- **a parità di rata costante e nel rispetto dei vincoli di chiusura del piano è possibile:**

1. **pagare** gli interessi calcolati in regime composto sulla quota parte del capitale che viene a scadenza
2. **pagare**, ad ogni scadenza, tutti gli interessi maturati nel periodo, sia sul capitale in scadenza sia sul capitale che residua
3. **scegliere** vie intermedie di pagamento fra le due estreme, con quote capitale decrescenti o crescenti e interessi via via crescenti o decrescenti

Piano di ammortamento alla francese: produzione degli interessi; univocità o equivocità del criterio di composizione della rata

Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia: l'ammortamento alla francese = rata con quota capitale crescente e quota interessi decrescente.

Arbitro bancario e finanziario → inesistenza <<nella prassi un unico tipo di ammortamento 'alla francese' >>

Segue: Piano di ammortamento alla francese: produzione degli interessi; univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Conseguenze.

Giurisprudenza contrastante → fortemente condizionata dalle scelte di matematica finanziaria operata di volta in volta dai consulenti tecnici di ufficio.

Su di un dato si concorda → Il conteggio degli interessi in regime composto nel piano di ammortamento alla francese con quota di capitale crescente e quota di interessi decrescente

Comporta

un apprezzabile incremento del costo del credito per il cliente, di cui è espressione il tasso effettivo globale medio (**tegm**) →

(obbligo pubblicitario per << *le operazioni di finanziamento*>> ex art. 116, comma 1 TUB)

Piano di ammortamento alla francese: produzione degli interessi; univocità o equivocità del criterio di composizione della rata

Peculiare gravosità di questo meccanismo di ammortamento

Una serie di domande

Comporta sì o no un significativo incremento del costo del credito rispetto a quello calcolato ad esempio in regime semplice e sul capitale scaduto e goduto ? ➡ **Sicuramente sì**

Che rapporto ha con il TAEG e con il TEGM? ➔ **Le istruzioni della Banca d'Italia** (consultazione 2020) prevedono la **rilevazione della rata comprensiva di capitale ed interessi** in analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* per il calcolo del TAEG

NESSUNA CONSEGUENZA IN TEMA DI INTERESSI USURARI

Applicando il *cd. principio di simmetria*, (Cass. sez. un., 18 settembre 2020, n.19597; Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965),

secondo cui

deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione

➔ **non vi è spazio affinché il maggior costo implichi uno sforamento della soglia**

Segue: Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata.

Modalità variegata di composizione della rata in quota capitale e quota interessi :

- evitando che il pagamento del capitale preceda il pagamento degli interessi
- computando gli interessi sul capitale residuo e non già su quello in restituzione.

Peculiare sua tecnica



Chi non è in possesso di una minima conoscenza della matematica finanziaria, il comune consumatore, che possibilità ha di comprendere dalla dicitura <<ammortamento alla francese>> , <<a rata costante>>, <<capitale crescente, interessi decrescenti>> l'ubi consistat di siffatto meccanismo e l'incidenza sulla tua tasca anche in termini comparativi ??

Impossibilità in concreto di desumere dal testo del contratto che:



- **ferma la rata costante** ,si sia prescelto tra le modalità di conteggio possibili **un determinato tipo di regime composto**;
- si sia adottato **per il criterio di imputazione** delle rate il calcolo degli interessi su tutto il **capitale in essere a ciascuna scadenza**.
- **se vi possa essere un 'alternativa** più conveniente alla prefata composizione della rata .

Segue: Piano di ammortamento alla francese: univocità o equivocità del criterio di composizione della rata. Difetto di trasparenza . Conseguenze

Violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB.

- Difetta invero nel caso concreto l'indicazione di << *ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora*>>.
- tabella allegata → mero sviluppo matematico di una condizione praticata (il calcolo dell'interesse sul capitale residuo), ma non esplicitata al cliente. Mancata specificazione del criterio di calcolo

Si applicheranno

art. 117 comma 7,

lett. a) TUB; << a) il **tasso nominale minimo e quello massimo**, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione>>

lett. b) TUB : <<gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto >>

art. 116 comma 1 TUB → TEG non pubblicizzato per le <corrispondenti categorie di operazioni > di finanziamento con onere della prova a carico della banca → **la rata sarà depurata della quota interessi sempre in forza della stessa previsione.**

Principio di trasparenza affermato dalla S.C in tema di rate di contratto di leasing: Cass. civ sez. III, 13/05/2021, n.12889

<<Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, **ma di opacità dell'operazione**, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere>>

<<**La funzione della trasparenza**- non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario, nè quella di mero contenimento di scelte irrazionali ma **un valore che merita di essere in sè e per sè considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto>>**

<<Oggi se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacchè essa poggia sul convincimento che il **contratto trasparente sia quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata**. **Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile**, di tal chè senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, **donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza**, come si è detto, **sull'equilibrio economico del contratto**. Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto **sostituisce all'equilibrio formale**, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un **equilibrio reale**, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. **La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativi dei vizi del consenso**.

Autonomia contrattuale, libertà di iniziativa economica ed atipicità della clausola che prevede il piano di ammortamento alla francese

- **Notevole diversità del metodo francese** rispetto al modello di produzione degli interessi (metodo c.d. proporzionale o lineare) art. 821, comma 3, c.c.;
- **Atipicità della relativa clausola** e **comunque deroga** alla suddetta previsione
- → **problema della sua liceità** ex art. 1322 comma 1 c.c.:
- → **Il problema della sua meritevolezza** ex art. 1322 comma 2 c.c. della prassi in questione
 - **decisioni dei Collegi dell'ABF**
 - **ritengono**
- - «la scelta di adottare, nei prodotti imprenditoriali immessi nel mercato, un piano di ammortamento alla francese **è riconducibile alla libertà imprenditoriale dell'operatore bancario**, che, in ragione degli artt. 41 Cost. e 1322 c.c., può ritenersi libero di adottare le pricing policies che ritiene per lui più opportune»;
- in **ogni caso**, «**la norma dell'art. 1282 c.c. ammette la possibilità** che gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili, posto che prevede che il “titolo” o la “legge” possano derogare al “principio generale”» (Collegio di Torino, n. 5149/2022; Collegio di Milano, n. 6906/2022; n. 6244/2022; n. 8487/2022; n. 7442/2022; n. 6650/2022; Collegio di Coordinamento n. 14376 dell'8 novembre 2022) .

Piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

problema della liceità e/o meritevolezza della clausola, il più delle volte desumibile dal piano di ammortamento, → interessi sulla residua quota di capitale e non su quella che viene in scadenza.

Non trova giustificazione

➤ **nella previsione di cui all'art. 821 comma 3 c.c.** (gli interessi «*maturano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*»)



<<unica regola generale in tema di positiva «formazione» del debito di interessi: regola che, tra l'altro, si trova scritta proprio con puntuale riferimento agli interessi non ancora esigibili (ovvero per gli interessi che non sono da ritardo>> (così Dolmetta)

➤ **nella previsione di cui all'art. 1194 c.c., comma 2** da leggere in stretta connessione con l'art. 1282 c.c.,

Piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

per procedere all'imputazione dei pagamenti in conto interessi e non già in conto capitale

occorre che

Siano simultaneamente liquidi ed esigibili tanto il credito per capitale quanto il credito accessorio per interessi, **quali obbligazioni autonome**.

L'art. 1282 cod. civ. → interessi <<**corrispettivi**>> **dovuti solo** presupposto della liquidità e dell'esigibilità del credito. → **i requisiti di liquidità e di esigibilità** del credito **necessari** perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c.,

Nel caso del mutuo con pagamento rateale trattasi di contro **di interessi c.d. compensativi** ovvero per «**crediti non esigibili**»: quelli, appunto, che «*si ritraggono dalla cosa [: dal capitale] come **corrispettivo** [del godimento] che altri ne abbia*» ex art. 820, comma 3, c.c

L'uso del termine «compensativo» è mutuato dalla norma dell'art. 1499 c.c., norma paradigmatica per la materia di questa tipologia d'interessi (cfr. il riferimento agli «*interessi sul prezzo ... non ancora esigibile*»).

Piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

- **capitale produttivo di interessi legali "giorno per giorno"** ex art. 821 comma 3 c.c., → **computo degli interessi in forma semplice ed in progressione aritmetica sul capitale ricevuto in prestito per i giorni relativi al suo godimento** → **conteggio sulla quota di capitale scaduta (e goduta)**, e non già sul capitale residuo
- **piano di rimborso esclude in nuce**, in assenza di decadenza dal beneficio del termine, che possa parlarsi di **esigibilità** degli interessi (e del capitale).
- **L'appostazione a valle del rimborso del capitale** impedisce che lo stesso, benché liquido, possa ritenersi esigibile per espressa pattuizione delle parti
- **Nessuna <<naturale>> applicazione della regola fissata dall'art. 1194 c.c.**, secondo cui il debitore non possa imputare il pagamento al capitale, anziché agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Segue: piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

gli interessi corrispettivi quale *posterius* rispetto al godimento del capitale da conteggiarsi in relazione all'adempimento dell'obbligazione (principale) di restituzione di quest'ultimo

.

riscontro nell' art. 1185 c.c. comma 2 → debitore il **diritto di ripetere nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato**
→ Il che non potrebbe accadere se il codice avesse consentito il conteggio di detta tipologia di interessi su di una quota di capitale non ancora esigibile.

Banca →rendita di posizione in ipotesi di inadempimento del mutuatario e di conseguente decadenza del beneficio del termine → **interesse quale corrispettivo per l'erogazione del capitale - anzitempo conseguito** → **residua rimborso del capitale** su cui, pur in assenza del protrarsi del godimento del cliente, avrà conteggiato gli interessi come se ciò fosse avvenuto

Critica alla tesi della Procura Generale

Afferma la Procura: non sembra condivisibile il rilievo secondo cui non sarebbe lecito computare gli interessi sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo

Trae tale convincimento in primis dall'art. 820 comma 3 c.c. secondo cui gli interessi sono i frutti civili "*che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*" → il mutuante ha diritto all'immediata remunerazione del capitale di cui si è privato a favore del mutuatario a cui ne ha concesso il godimento

Di contro proprio l'idea della stretta connessione tra interessi e godimento del capitale esclude che si possano conteggiare interessi in relazione ad un capitale, di cui non si sia interamente goduto ed in ragione del tempo del godimento.

Sostiene la Procura la tesi dell'autonomia piena del debito per interessi rispetto al debito da capitale conseguentemente è possibile che gli interessi siano esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora esigibile

→ Pretesa conferma nell'art. 1820 c.c. → ma l'art. 1820 si limita a sancire la risoluzione del contratto per mancato pagamento degli interessi → il che non significa affatto che affermi l'esigibilità a prescindere dal godimento del capitale

→ << se la scadenza degli interessi dovesse giocoforza coincidere con quella del capitale non avrebbe avuto alcun senso prevedere che il contratto di mutuo possa essere risolto per l'inadempimento della obbligazione di interessi >> → l'art. 1820 va letto in relazione all'art. 1819 che prevede la possibilità della restituzione rateale → Pertanto, qualora sia convenuta la restituzione rateale delle cose mutate e il contemporaneo pagamento frazionato degli interessi si ritiene che trovino applicazione sia l'art. 1820 che l'art. 1819 nei limiti del rispettivo ambito di operatività (così anche De Luca)

→ Qualora invece non vi sia pagamento rateale, ma restituzione in un'unica soluzione trova applicazione l'art. 1820. Per l'effetto questa norma nulla ha a che vedere all'ipotesi di pagamento rateale a mezzo di piano di ammortamento

Segue Critica alla tesi della Procura Generale

Parimenti privo di rilievo appare il richiamo all'art. 2948 n. 4 c.c. dettato in materia di prescrizione che accomuna gli interessi a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi → **Nessuna autonomia piena dell'obbligazione di interessi può trarsi da detta norma**

Ha affermato la S.C. (Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798) *Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata* (, Cass. n. 2301/2004) .

Il termine ultimo per il pagamento delle rate del mutuo non ha carattere essenziale, tanto è vero che **¶** Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa **sì che**

- da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata,

- dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.¶ (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023; cfr. [Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011](#) Tribunale Potenza sez. I, 19/04/2023, n.473).

Nessun rilievo ha il fatto che il termine prescrizionale breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. si applichi agli interessi e alle prestazioni periodiche a cadenza annuale: a differenza di queste ultime, la cui scadenza per il computo della prescrizione è certa, per gli interessi è proprio il dies a quo a risultare incerto (così De Luca)

Segue Critica alla tesi della Procura Generale

La Procura generale **confonde:**

- la distinzione tra l'obbligazione di pagamento degli interessi e quella di restituzione del capitale che presuppone comunque l'accessorietà della prima rispetto alla seconda

- con l'autonomia assoluta delle due obbligazioni che non ricorre e non può ricorrere essendo il contenuto della prima obbligazione parametrato al valore della seconda in virtù della applicazione di un tasso percentuale. Il che ne implica la sua accessorialità. La naturale accessorialità dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione si apprezza nel momento genetico posto che il venir meno dell'obbligazione principale travolge automaticamente quella accessoria (v. Cass. n. 9141 del 18 maggio 2020; Cassazione n. 10941 del 26 maggio 2016)

In tal guisa giunge ad affermare: << Trattandosi, inoltre, di due obbligazioni diverse, l'esigibilità degli interessi prescinde del tutto dall'esigibilità del capitale (v., ad esempio, l'art. 1815 c.c. per il mutuo; l'art. 1825 c.c. per l'apertura di credito; e l'art. 1499 c.c. per la vendita). Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è, dunque, sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Cass. n. del 11400 del 2014)>>.

Cassazione civile sez. I, 22/05/2014, n.11400:→ <<Nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento **di due obbligazioni** poste a carico del mutuatario, aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, **che sono ontologicamente distinte** e rispondono a diverse finalità; di conseguenza, il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, **non è dunque sufficiente a mutare la natura né ad eliminarne l'autonomia**. In forza delle limitazioni previste, quindi, dall'art. 1283 c.c., la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi.>>.... L'affermazione dell'autonomia qui è a tutt'altri fini

→ 1283 c.c.

Segue Critica alla tesi della Procura Generale

Afferma poi : <<**Sotto altro profilo, non pare prospettabile la violazione dell'art. 1194 c.c.** A ben vedere, infatti, i **criteri di imputazione del pagamento**, in caso di mutuo con piano di ammortamento, sono convenuti dalle parti contrattuali in virtù di **accordo che costituisce espressione di diritti disponibili**. **Non può, dunque, revocarsi in dubbio l'ammissibilità di una pattuizione che si sostanzia nella previsione di una immediata esigibilità degli interessi ed il loro pagamento anticipato**>>

→ **IL PROBLEMA PERÒ NON È**

la violazione del solo art. 1194 c.c. → in quanto <<Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, **postula che il credito sia liquido ed esigibile**, atteso che **solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c.**>> (Cassazione civile sez. I, 26/05/2016, n.10941) ;

→ **il consenso all'imputazione** qui riguarderebbe un'ipotesi favorevole al debitore che abbatta il capitale e riduce a monte al produzione di interessi ;

→ **L'art. 1194 va letto in relazione all'art. 1193 ed all' art. 1199 c.c.** poiché il rilascio della quietanza costituisce oggetto di un diritto del debitore (art. 1199 c.c.), è lui che, nel caso di pluralità di debiti omogenei, può dichiarare, **contestualmente al pagamento**, quale debito intende soddisfare (art. 1193, comma 1, c.c.), con i soli limiti previsti dall'art. 1194 c.c. → **qui manca la contestualità**

Ma

→ **la liceità e la meritevolezza di un accordo ex art. 1322 comma 1 e 2 c.c con riguardo a capitale non ancora esigibile e quindi non produttivo di quegli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c.**

Segue Critica alla tesi della Procura Generale

Gli articoli 1193-1196 del codice civile, inseriti nel capo secondo, rubricato «Dell'adempimento delle obbligazioni» e nella Sezione Prima che tratta dell'«Adempimento in generale», dettano una serie di regole che la dottrina più autorevole ha ricondotto **agli adminicula del regime dell'adempimento**.

.....l'articolo 1194, comma 2, del codice civile, nel prevedere che il pagamento fatto in conto capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi, stabilisce un'ulteriore regola che **costituisce un'eccezione alle norme suppletive dell'articolo 1193, comma 2, del codice civile**. In conclusione, la imputazione del pagamento è una facoltà che inerisce a un rapporto obbligatorio di debito - credito principale, che **deve essere esercitata dal debitore all'atto del pagamento** a pena di inefficacia e che se esercitata successivamente è efficace solo se vi sia il consenso del creditore.

Nel caso specifico previsto, poi, dall'articolo 1194 c.c. è **il legislatore** che stabilisce che **l'imputazione del pagamento** è fatta di regola agli interessi e poi al capitale e che, diversamente, il pagamento può essere imputato dal debitore al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, solo **con il consenso del creditore** (Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, n.3644)

Qualsivoglia pattuizione in deroga attiene però **al regime dell'adempimento**

L'imputazione deve essere esercitata <<all'atto del pagamento>>:

Segue: piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

parte della giurisprudenza (Trib. Torino, 18 febbraio 2022) → il piano di ammortamento alla francese **non determina violazione della regola** dell'interesse semplice, di cui all'[art. 821 c.c.](#),

in quanto

la regola codicistica prescrive **la progressione giornaliera dell'accumulo dei frutti** non che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto).



qui non è tanto questione di scelta del regime di calcolo dell'interesse (semplice o composto),

Ma→ su quale quota di capitale, in ipotesi di rimborso graduale, **l'interesse corrispettivo debba essere calcolato e liquidato** o, se si preferisce, quale parte del capitale erogata possa produrre i frutti civili esigibili dal creditore. ..

Segue: piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

La produzione, del frutto o interesse che sia, secondo l'art. 821 c.c. è in ragione del godimento del capitale e della sua durata.

<<interesse corrispettivo>> ex art. 1282 c.c , inteso come frutto civile, ex art. 821 c.c → in rapporto al capitale goduto sino a quella data e non a godersi

al di fuori dello schema ricavabile dalla lettura congiunta degli artt. 821, 1185, 1194 e 1282 1499 c.c. → non è possibile ipotizzare una nozione alternativa di interesse corrispettivo o compensativo che sia ,se non relegandola come pattuizione nell'alveo dell'atipicità di cui all'art. 1322 c.c.

Tale clausola non supera la verifica, ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 1 → rispondenza della conformazione del tipo, ai limiti imposti dalla legge, inteso come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. sez. un., 24 -9- 2018, n. 22437 clausole claims made)

Segue: piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

La derogabilità

dell'art. 821 comma 3 c.c. → nel senso di pattuizione di anticipata corresponsione degli interessi

Dell'art. 1282 comma 1 c.c. → Nel senso di pattuizione (<<titolo>>) che deroghi alla esigibilità del credito

Non esclude

Né → La necessaria giustificazione causale degli interessi percepiti (Dolmetta, Libertini)

Né → La valutazione della meritevolezza della pattuizione atipica ai sensi del secondo comma dell'art. 1322 c.c.

Ammissibilità della valutazione di meritevolezza in relazione alla singola clausola

*<<il legislatore, predisposta una struttura normativa significativa, (...) ha “voluto sottendere a quella medesima struttura un ulteriore significato non espresso costituito dall' **interesse dell'ordinamento a che certi suoi principi cardine (buona fede, tutela del contraente debole, parità` quanto meno formale nelle asimmetrie economiche sostanziali) non siano comunque violati**>>*
Cass., 10 novembre 2015, n. 22950 (For you)

verifica della causa concreta dell'accordo → con riferimento alla loro effettiva configurazione nel rapporto di scambio oggetto di pattuizione → **Possibile esclusione della meritevolezza**

Segue: piano di ammortamento, pattuizione degli interessi corrispettivi computati sul capitale a scadere, liceità e/o meritevolezza della relativa clausola

L'imputazione del pagamento ad interessi prima che a capitale ex art. 1194 c.c. è esplicitazione del **generale principio** di cui all'art. 821 comma 3 c.c.

per costante insegnamento (Cass. sez. I, 15/02/2021, n.3858)

l'imputazione ad interessi presuppone la loro esigibilità → di nessun aiuto in ipotesi di crediti inesigibili

L'art. 1194 c.c.→> costituisce un'eccezione (Cass. sez. I, 12/02/2021, n.3644) **alle norme suppletive dell'articolo 1193, comma 2, del codice civile** (*l'imputazione va fatta al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi al più antico e, infine, proporzionalmente ai vari debiti*)

Cass.Sez un 24 9 2018, n.22437 → indagine sulla <<causa concreta del contratto - sotto il profilo della **liceità e dell'adequatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti** -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la **fase precontrattuale** e **quella dell'attuazione del rapporto** >> .

fase precontrattuale

una chiara opacità informativa precontrattuale in ordine ad un metodo di calcolo nei confronti di chi non abbia bene a mente nozioni di matematica finanziaria →> **trasparenza come principio di ordine pubblico**

Segue: valutazione della meritevolezza della clausola

in sede di attuazione del rapporto

la banca, percepisce anzitempo gli interessi su di un capitale il cui godimento altrui non è ancora scaduto → conseguendo una **posizione di forza** :

→ **preclusione** portabilità del mutuo

→ **preclusione** dell'estinzione anticipata.

Consequente valutazione dell'equilibrio del rapporto

- **all'anticipato pagamento degli interessi** non corrisponde → alcun risparmio per il mutuatario → il monte interessi rimane invariato.
- **l'impiego del regime composto** riferito al capitale residuo, anticipando il pagamento degli interessi maturati.

realizza

**un significativo 'prolassamento' nel rimborso del capitale,
il mutuante trae ulteriori benefici sul piano del trattamento giuridico**

- con riguardo all'ipoteca (art. 2855 c.c.)
- al privilegio (art. 2749 c.c.)
- alla cessione del credito (art. 1263 c.c.)

Dove sta la meritevolezza ?

Segue: Segue: Nullità della clausola che prevede il piano di ammortamento Conseguenze

- decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 → problema di compatibilità con l'art. 40 comma 2 tub → incompatibilità norma di ordine pubblico (contra Tribunale Napoli, 17 luglio 2012)
- richiesta di restituzione dell'intero in forza della previsione di cui all'art. 1819 c.c.
- risoluzione del contratto ex art. 40, comma 2 TUB (norma speciale mutuo fondiario art. 38 ss tub)

In disparte ogni considerazione sui rapporti tra queste norme

(La disposizione contenuta nell'art. 40 n. 2, nel determinare le conseguenze del ritardo o dell'inadempimento, ha una portata innovativa e derogatoria rispetto alle regole generali dei contratti e del contratto di mutuo in particolare)



Il mutuatario convenuto in giudizio per il pagamento del residuo capitale

Risulta aver pagato, salvo che sia inadempiente sin dal pagamento della prima rata, quota interessi contenuta nelle rate pagate conteggiata come se il capitale dovesse essere restituito per un tempo maggiore rispetto a quello oggetto di effettivo godimento.

Segue: Nullità della clausola che prevede il piano di ammortamento Conseguenze

eccezione di compensazione o domanda di restituzione di quanto corrisposto in eventuale eccedenza a titolo di interessi computati nelle rate già pagate conteggiate <<alla francese>> sul capitale di volta in volta residuo e non su quello in scadenza.

- **se gli interessi si producono proporzionalmente** giorno per giorno *ex art. 821 c.c.* in ragione della durata del godimento del capitale;
- **se di quel capitale il cliente non gode per il tempo originariamente pattuito** e rispetto al quale è stato operato anticipatamente il computo degli interessi ratealmente corrisposti;
- **in ipotesi di decadenza** *ex art. 1186 c.c.*, **o di richiesta di restituzione dell'intero** in forza della previsione di cui all'art. 1819 c.c. **o di risoluzione del contratto** 1820 c.c. o *ex art. 40, comma 2 TUB* ;



il quid pluris è **indebito oggettivo** suscettibile di azione di restituzione *ex art. 2033 c.c.*

viene meno per la banca il vincolo originariamente esistente e con esso ***la causa acquirendi*** degli interessi per come *ab initio* conteggiati

Natura giuridica del piano di ammortamento.

NEL CODICE CIVILE

art. 1819

→ **restituzione rateale** delle cose mutate → decadenza del beneficio del termine.

LA DIRETTIVA 2008/48/CE

Prevede una «*tabella di ammortamento*» nella parte relativa ai contratti di credito ai consumatori,

'art. 10 lett. i)

→ «*la tabella di ammortamento indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi; la tabella contiene la ripartizione di ciascun rimborso periodico per mostrare l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi*» .

→ «*qualora il tasso non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati nell'ambito del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati della tabella sono validi solo fino alla modifica successiva del tasso debitore o dei costi aggiuntivi conformemente al contratto di credito*».

Natura giuridica del piano di ammortamento

Attuazione a mezzo

D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 14 → modifica la disciplina apprestata dal TUB:

- Non vi è riproduzione testuale dell'elencazione contenuta negli artt. 5 e 10 della Direttiva 2008/48/CE;
- delega alla Banca d'Italia a mezzo di sue disposizioni.

La Banca di Italia vi ha provveduto a mezzo delle Disposizioni di Trasparenza alla Sez. VII, par. 5.2.1

In dette Disposizioni manca una definizione di «tabella di ammortamento» o di piano che dir si voglia pur contenuta nella citata Direttiva.

Viene imposto alle Banche che il documento di sintesi, → **riporti in calce il piano di ammortamento** «*per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto*»

Nel TUB,

È già presupposta la restituzione rateale in tema di credito fondiario (art. 38 e 40) e di credito al consumo (art. 121 ove il riferimento più propriamente è alla dilazione di pagamento);

Natura giuridica del piano di ammortamento

art. 117 TUB

l'obbligo di forma scritta → piano di ammortamento - tecnica adottata - caratteristiche essenziali del piano.

art. 124, comma 1 TUB

cliente consumatore → informazioni precontrattuali idonee a <<*consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato*>>

art. 124, comma 5 TUB

<<*chiarimenti adeguati*>> anche in ordine <<*agli effetti specifici*>> , che può avere sul consumatore un determinato piano di ammortamento <<*includere le conseguenze del mancato pagamento*>>.

Natura giuridica del piano di ammortamento

il contratto di finanziamento con rimborso rateale
non può non indicare

- modalità di restituzione del prestito da parte del debitore;
- il tasso di interesse e modalità di calcolo, la durata nel tempo della obbligazione di restituzione e l'ammontare della singola rata:



Diversamente non si potrebbe misurare la diligenza del debitore nell'adempimento e la sua eventuale costituzione in mora, né il suo diritto all'estensione anticipata.

Distinzione tra

- l'ipotesi in cui il piano di ammortamento risulti allegato al contratto di finanziamento quale concreta esplicitazione del rimborso rateale pattuito;
- l'ipotesi in cui, per dimenticanza o per scelta della banca, ciò non accada



apposito documento sottoscritto contratto modificativo del precedente contratto → se redatto in forma scritta, vincola le parti che lo hanno sottoscritto.

Natura giuridica del piano di ammortamento

Piano di ammortamento allegato al testo contrattuale ed a cui le parti facciano rinvio

non è un <<accordo esecutivo >> subvalente rispetto al contratto;

- è a tutti gli effetti **parte o clausola del contratto** sino dalla sua conclusione;
- l'elemento contrattuale di riferimento esclusivo → calcolo delle somme riscosse dal mutuante da imputare alla restituzione del capitale o al pagamento degli interessi (Cass., 19 aprile 2002, n. 5703) .

Natura giuridica del piano di ammortamento

Piano di ammortamento non allegato al contratto

- o esso costituisce elaborazione unilaterale da parte della banca comunicata successivamente al cliente, senza accettazione da parte di costui
- negozio unilaterale di determinazione della prestazione dovuta dalla controparte non impegnativa per il cliente, per tutte le ipotesi in cui contrasti con le pattuizioni contrattuali in tema di tasso, durata del prestito ed ammontare della rata, ovvero miri ad integrarle in ipotesi di mancata previsione.
- necessità assenso espresso in forma scritta ex art. 117 TUB.
 - o lo stesso viene, successivamente alla conclusione del mutuo, concordato dalle parti in apposito documento sottoscritto contratto modificativo del precedente contratto → se redatto in forma scritta, vincola le parti che lo hanno sottoscritto.